

LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MAZZOLDI SULLA PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA PREDIALE TRA LE ANTICHE E LE NUOVE PROVINCE.

PRESIDENTE. « Signori Deputati,
« Ora che furono votate le proposte di leggi più urgenti che riguardano gl'interessi generali di tutto lo Stato, e che è lecito discendere alle proposte richieste dai più urgenti bisogni delle provincie, in pendenza di una proposta generale sopra un nuovo sistema d'imposta che si riserva d'insinuare a termini degli articoli 10 e 55 dello Statuto, e dell'art. 59 del regolamento per la Camera dei deputati, propongo il seguente progetto di legge :

« Art. 1. L'imposta prediale nelle provincie nuovamente aggregate (se nulla osta per la Toscana) sarà da qui innanzi percetta nell'egual misura di quella attualmente in corso nelle vecchie provincie.

« Art. 2. Nelle provincie in cui per una serie continua d'anni mancarono per malattie misteriose i principali prodotti del gelso e della vite, attualmente censiti, dovrà farsi un'interinale detrazione di quella parte d'imposta che corrisponde al censo dei prodotti mancati.

« Propongo che la suddetta insinuazione di legge sia dichiarata d'urgenza ed anteposta nella discussione a tutte le altre che non offrono dati di eguale necessità. »

LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MAZZOLDI PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. « Signori Deputati,
« Argomentandosi che si voglia porre in discussione la proposta : « Se il nuovo Codice penale debba o non debba ora « mettersi in esecuzione ; » pel caso in cui la deliberazione risultasse affermativa, io propongo preventivamente la seguente legge :

« La pena di morte, siccome marchio di ferocia senza diritto e senza bisogno dal consorzio civile impresso nell'umanità, è abolita. »

LETTURA D'UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BERNARDI PER CONIARE UNA MEDAGLIA COMMEMORATIVA DELLA GUERRA DELL'INDIPENDENZA.

PRESIDENTE. « Onorevoli colleghi,
« Dare ai prodi che combatterono per l'italiano riscatto una testimonianza d'affetto, è dovere di questo Parlamento italiano, è desiderio della nazione.

« Interprete di questo desiderio e valendomi della iniziativa concessa ai deputati, mi permetto di sottoporvi la seguente proposta di legge, che spero vorrete prendere in considerazione ed appoggiare col vostro voto.

« Art. 1. È accordata una medaglia commemorativa a tutti i militari sì italiani che francesi che presero parte attiva alla guerra dell'indipendenza italiana nel 1859.

« Art. 2. La stessa porterà da un lato l'effigie del Re, e dall'altro l'iscrizione: *Guerra dell'indipendenza italiana 1859.*

« Vi si potrà incidere il nome del fregiato e delle battaglie alle quali prese parte.

« Art. 3. La ulteriore forma e dimensione verrà determinata con decreto reale, ed inscritta l'occorrente spesa nel bilancio passivo dello Stato, che viene perciò approvata. »

PRESIDENTE. Chiedo al signor Mazzoldi quando intenda di sviluppare le sue proposte.

MAZZOLDI. Se la Camera lo accorda, anche domani o nella prima seduta.

PRESIDENTE. Entrambi?

MAZZOLDI. Sì, entrambi.

PRESIDENTE. Saranno dunque posti all'ordine del giorno per la seduta di domani, se avrà luogo, quando non vi sia nulla di più urgente.

Il signor Bernardi quando intende di sviluppare la sua proposta?

BERNARDI. Lascio al signor presidente di determinarlo.

PRESIDENTE. Sarà posta all'ordine del giorno dopo le proposte del deputato Mazzoldi.

AUTORIZZAZIONE PER LA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO BERNARDI PER LA SOSPENSIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. Gli uffici III, VII e VIII hanno pure autorizzato la lettura del seguente schema :

« Onorevoli signori,

« Un nuovo Codice di procedura civile per le antiche provincie è posto in vigore col 1° maggio 1860.

« Allorché esso venne, in virtù dei pieni poteri accordati, sanzionato con legge 20 novembre 1859, era sperabile che potesse contemporaneamente esser posto in vigore il nuovo Codice civile, il quale dovesse prendere per base il Codice Albertino, emendato in pochissime parti.

« Questa speranza non si è verificata. Nuove provincie vennero aggiunte allo Stato, per cui si rese necessaria una più ampia riforma della legislazione civile, coordinata anche ai costumi, ai bisogni delle nuove provincie aggregate.

« Il nuovo Codice di procedura non potrebbe quindi che essere temporario affatto per le antiche provincie. Se migliorò in alcune parti la procedura preesistente, non è men vero che presenta gravissime imperfezioni, che nell'interesse delle stesse antiche provincie ne reclamano la sospensione. Un regolamento si è annunciato in data del 15 corrente aprile, ma alla vigilia di sua esecuzione non è ancora reso di pubblica ragione.

« Una nuova tariffa doveva essere promulgata, perchè l'antica non provvede a molte nuove procedure, e questa manca tuttora.

« Per queste e moltissime altre considerazioni, che mi riservo di ampiamente sviluppare, se, come spero, me ne verrà data l'occasione, ho l'onore di proporvi il seguente progetto di legge, valendomi dell'iniziativa concessa ai deputati dallo Statuto.

« Art. 1. È sospesa l'esecuzione del nuovo Codice di procedura civile sanzionato per le antiche provincie colla legge 20 novembre 1859.

« Art. 2. Continueranno quindi ad essere in vigore le leggi preesistenti, ferma la validità degli atti compiuti dopo il 1° maggio 1860.

« Art. 3. Le cause che all'epoca della promulgazione di